

Comune di Anela



## Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela  
Tel. 079/799046 fax 079/799288  
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 62	OGGETTO:
Del 13/12/2016	

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredici** del mese di **dicembre** alle ore **12,10** nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

**CONSIDERATO** che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

**VISTI** gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

#### **«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

**«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

**VISTO** l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

**«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)**

*.... omissis ....*

*4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;*

**RICHIAMATA** la delibera Commissariale n°43 del 27/07/2016 con la quale, in sede di riconoscimento dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. Prima Civile n°13426/16, pervenuta all'Ente con prot. 1349 del 01/07/2016, limitatamente all'importo di €. 6.149,53, da sommarsi agli interessi decorrenti sulla citata somma a partire dal 5 Luglio 1991 oltre spese legali;

**ACQUISITE** con protocollo n°2452 del 18/11/2016 e n°2543 del 29/11/2016 il conteggio delle somme maturate a titolo di risarcimento danno indicato nella medesima sentenza della Suprema Corte con rivalutazione ed interessi a partire dal 5 Luglio 1991, più l'indennità di occupazione di cui al punto precedente sommati agli interessi legali, più spese legali, CPA, Iva e rimborsi spese, per un totale complessivo di **€. 57.480,20**;

**ACCERTATO** che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, rientra nelle fattispecie della norma sopra riportata;

**VISTO** che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile del servizio finanziario ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**DELIBERA**

**1.** Di prendere atto che è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio nell'importo complessivo di €. 57.480,20, che comprende l'importo del risarcimento di €. 12.172,89

oltre rivalutazione ed interessi, più l'indennità di occupazione di €. 6.149,53 già riconosciuto con delibera Commissariale n°43 del 27/07/2016, da sommarsi agli interessi decorrenti a partire dal 5 Luglio 1991 oltre alle spese legali, CPA, Iva e rimborsi spese ricompresi nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- 2.** Di riconoscere, conseguentemente, la legittimità del debito di €. 51.330,67 pari alla differenza tra l'importo complessivo indicato al punto 1) e l'importo già riconosciuto di €. 6.149,53;
- 3.** Di riequilibrare la gestione dell'esercizio finanziario 2016 che presenta uno squilibrio nell'importo complessivo di €. 51.330,67 con mezzi propri, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del T.U. n. 267/2000 così rateizzato:
  - a. con l'esercizio in corso €. 6.149,53;
  - b. con il primo esercizio immediatamente successivo €. 51.330,67;
- 4.** Di impegnare, sin da ora, l'esercizio immediatamente successivo a quello in corso per l'importo di cui al precedente n. 3;
- 5.** Di liquidare, per la somma gravante sull'esercizio corrente, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva, e per la parte gravante nell'esercizio successivo appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dei relativi bilanci e sempre nei limiti della disponibilità dei relativi stanziamenti.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**F.to Dr. Giovanni Maria Retanda**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

**Data 12/12/2016**

**Il Responsabile del Servizio finanziario**

F.to Dr. Sebastiano Soro

---

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

**Data 15/12/2016**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno \_\_/\_\_/2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

**Data \_\_/\_\_/2016**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

**1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo**

**Data 15/12/2016**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**